



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaind@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaind@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaind@pec.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 51 del 27 Maggio 2021

MINUTO DI SILENZIO E RACCOGLIMENTO SU TUTTI I CAMPI IN MEMORIA DI TARCISIO BURGNICH

Il Presidente Federale Gabriele Gravina, a seguito della proposta inoltrata dal Presidente Vito Tisci alla Lega Nazionale Dilettanti, ha disposto l'effettuazione di un minuto di silenzio e di raccoglimento da effettuarsi su tutti i campi in occasione delle gare in programma dalla data odierna al fine settimana per commemorare la scomparsa di **TARCISIO BURGNICH**, ex Nazionale campione d'Europa nel 1968 e vice campione del Mondo nel 1970.

CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI FINO AL 30 GIUGNO 2021

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto della chiusura al pubblico dei Comitati Regionali, comprese le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, oltre alla riduzione dei giorni lavorativi del personale ivi impiegato, fino al 30 giugno 2021.

Gli uffici preposti all'organizzazione dell'attività agonistica saranno comunque pienamente operativi alla ripresa dei campionati regionali oggetto del riconoscimento di "preminente interesse nazionale".

Per qualsiasi esigenza le Società affiliate possono rappresentare le proprie necessità a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria.pugliaind@pec.it indicando un recapito telefonico per essere ricontattate dall'ufficio di riferimento in base alla problematica evidenziata.

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di emergenza 370.1528554.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia restano chiuse al pubblico fino al 30 giugno 2021 a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica che ha interrotto l'attività agonistica ufficiale non ritenuta dal CONI di "preminente interesse nazionale", ma tornano a disposizione delle Società per due giorni alla settimana.

D'ora in avanti, per fornire assistenza a tutti i nostri tesserati nonché al fine di non compromettere il buon esito della stagione sportiva 2021/2022 e l'organizzazione della fase residuale delle attività inerenti i campionati di interesse nazionale in corso di svolgimento, sarà dunque possibile contattare gli uffici periferici della LND Puglia ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BARI	MAR-GIO 13.30-16.30	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it
BRINDISI	MAR-GIO 08.30-16.30	0831.529868 m.damuri@figc.it	cplnd.brindisi@figc.it
FOGGIA	MAR-GIO 08.30-16.30	0881.639409 g.bozza@figc.it	cplnd.foggia@figc.it
LECCE	MAR-GIO 08.30-16.30	0832.312319 a.gianfreda@figc.it	cplnd.lecce@figc.it
MAGLIE	MAR-GIO 08.30-16.30	0836.483358 g.marra@figc.it	cplnd.maglie@figc.it
TARANTO	MAR-GIO 08.30-16.30	099.4529018 g.damicis@figc.it	cplnd.taranto@figc.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail, rispettando la disponibilità settimanale indicata nel calendario sopra riportato. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DECRETO LEGGE SOSTEGNI: GLI INTERVENTI PER LO SPORT

Entra in vigore Il decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 recante «misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». Ecco gli interventi sono previsti per il mondo dello sport:

Articolo 10 – Misure di sostegno al settore sportivo:

Viene prorogato a tutto il 2021, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro, il credito di imposta per le sponsorizzazioni. Ciò significa che i soggetti che sponsorizzano ASD, SSD, società professionistiche o leghe potranno ottenere un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute durante l'anno 2021.

Viene istituito un fondo di 56 milioni per il ristoro delle spese di diagnosi (tamponi e screening) legate all'emergenza Covid-19.

Viene rifinanziato con la somma di 180 milioni il «Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche». Ciò consentirà l'elargizione di contributi a fondo perduto in favore delle ASD/SSD per coprire alcuni costi sostenuti durante i mesi di sospensione delle attività. I successivi decreti attuativi disciplineranno i criteri e le modalità di corresponsione del contributo.

Vengono incrementate le dotazioni dei fondi a garanzia dei prestiti a tasso agevolato erogati dall'Istituto per il Credito sportivo: rispettivamente, il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 viene incrementato di 30 milioni, mentre il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 viene incrementato di una somma pari a 13 milioni.

Articolo 44 – Indennità per i collaboratori sportivi:

Vengono stanziati ulteriori 220 milioni per le indennità dei mesi di aprile e maggio dei collaboratori sportivi. Viene integralmente confermato il sistema a scaglioni previsto dal decreto sostegni, senza alcuna riduzione delle somme previste.

La società sport e salute procederà all'erogazione dei contributi. Viene risolta la casistica relativa alle «incongruenze INPS», ossia i circa 11.500 collaboratori sportivi che, a causa di quanto previsto nelle disposizioni normative precedenti, percependo contributi parziali o limitati nel tempo da parte dell'INPS, non hanno potuto percepire il bonus collaboratori sportivi.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 244/A DEL 18 MAGGIO 2021)

Il Consiglio Federale

- nella riunione 17 maggio 2021;
- vista la nota in data 12 maggio 2021, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha evidenziato l'opportunità di porre in essere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;
- ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;
- valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sui termini di presentazione delle domande di cambio di denominazione, di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda e sulle condizioni per procedere a dette operazioni, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per la stagione sportiva 2021/2022;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;
- su proposta del Presidente Federale e d'intesa con la Lega Nazionale Dilettanti

ha deliberato

ai fini del cambio di denominazione, del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società), si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2021/2022:

- 1) sarà consentito alle società presentare domanda di cambio di denominazione, di trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda entro il 26 luglio 2021;
- 2) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;
- 3) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 250/A DEL 21 MAGGIO 2021)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 17 maggio 2021;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2021/2022, per le società di Serie A, Serie B e Serie C;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2021/2022, per le società di Serie A, Serie B e Serie C, di cui all'allegato A).

ALL. A)

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 PER SOCIETÀ DI SERIE A, B, E SERIE C

La data di deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma federale telematica dedicata stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C.

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 14, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente tramite la piattaforma federale dedicata. Il calciatore può essere utilizzato dal giorno successivo a quello della data del visto di esecutività.

In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore. Ricevuto il visto di esecutività l'accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi determinati con criteri analiticamente definiti che potranno essere inseriti (se non previsti nell'originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi), in qualsiasi momento entro il 28 febbraio 2022.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso del calciatore, nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da lunedì 24 maggio 2021 e fino a mercoledì 30 giugno 2021, purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2021 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni - artt. 101/6, 103/2 e N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di

contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2020/2021 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2019/2020 deve essere effettuato:

- da lunedì 14 giugno a mercoledì 16 giugno 2021, per le opzioni;
- da giovedì 17 giugno a sabato 19 giugno 2021, per le controopzioni.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale nei predetti termini.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2020/2021, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00)

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2020/2021, ove non sia previsto il diritto di controopzione, e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei (anche biennali) stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2021/2022, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)

4. Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un'ulteriore stagione sportiva (art. 103 comma 7 N.O.I.F.)

- da lunedì 14 giugno a mercoledì 16 giugno 2021

L'esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

5. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento, tesserati come "giovani" per la medesima società professionistica che ne richiede il tesseramento come "giovane di serie" e/o svincolati a qualsiasi titolo) può essere richiesto in deroga all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a martedì 31 maggio 2022.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, fatto salvo quanto diversamente previsto per le ipotesi di cui all'art. 40 comma 3 e comma 3 bis delle NOIF.

b) Calciatori Professionisti – art. 39/3 N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatori professionisti di seguito indicati dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2021 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il 30 giugno 2021 o calciatori Giovani di Serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex artt. 32 bis, 107 108, 109, 110 e 114 comma 4 delle N.O.I.F.:

- da giovedì 1° luglio 2021 a giovedì 31 marzo 2022

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell'articolo 117 N.O.I.F.:

- da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00)
- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della stagione sportiva 2020/2021 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione
- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da giovedì 1° luglio a sabato 31 luglio 2021 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione;
- da domenica 1° agosto a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;
- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatori "Giovane di Serie" o "Giovane Dilettante" - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore "Giovane Dilettante" o non professionista nei limiti di età di cui all'art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00)
- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

7. Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti - artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle N.O.I.F.) può avvenire nei seguenti periodi:

- da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00)
- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F.

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all'estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

8. Calciatori provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori mai tesserati all'estero

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatori "professionisti" provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista) dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00)
- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatori "professionisti" mai tesserati all'estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00)
- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)

c) La richiesta di tesseramento di calciatori "professionisti" provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro sabato 31 luglio 2021 dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da giovedì 1° luglio 2021 a giovedì 31 marzo 2022

d) La richiesta di tesseramento di calciatori "Giovani di Serie" provenienti da Federazione estera dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 maggio 2022

e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori "Giovani di Serie" mai tesserati all'estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da giovedì 1° luglio 2021 a giovedì 31 maggio 2022

I calciatori "Giovani di Serie" tesserati ai sensi delle lettere d) ed e) possono acquisire lo status di "professionista" a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla data di decorrenza del tesseramento come giovane di serie.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00) esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;
- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2021/22).
- La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

10. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)

- da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 17 agosto 2021 (ore 20.00) esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;
- da lunedì 3 gennaio a martedì 18 gennaio 2022 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2021/22).

L'esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato nei predetti termini presso la piattaforma federale telematica. A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente al calciatore.

11. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (art. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)

- da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00) esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;
- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2021/22.

12. Tesseramento in deroga calciatori professionisti con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 calciatori professionisti, il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da giovedì 1° luglio 2021 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti:
 - da mercoledì 1° settembre a lunedì 13 dicembre 2021 (ore 20.00)
 - da martedì 1° febbraio a venerdì 25 febbraio 2022 (ore 20.00)
- b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da mercoledì 1° settembre 2021 alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:
 - da martedì 1° febbraio a venerdì 25 febbraio 2022 (ore 20.00)
- c) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, un professionista il cui contratto è terminato e/o risolto per comprovati motivi legati all'emergenza epidemiologica COVID-19 ha il diritto di essere tesserato al di fuori dei periodi di tesseramento annuali fissati dalla Federazione, indipendentemente dalla data di scadenza o di risoluzione del contratto.

13. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

- a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 2002 "Giovani di Serie" per rapporto di addestramento tecnico:
 - da giovedì 1° luglio a giovedì 15 luglio 2021 (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)
- b) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 2001 "Giovani di Serie" per primo contratto professionistico:
 - da martedì 1° giugno a mercoledì 30 giugno 2021 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)
- c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":
 - da giovedì 1° luglio a giovedì 15 luglio 2021 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)
 - da mercoledì 1° dicembre a mercoledì 15 dicembre 2021 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)
- d) art. 102/4 N.O.I.F.: esercizio del diritto di opzione, per il riacquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, previsto nelle cessioni definitive dei contratti relativi alla stagione sportiva 2019/2020:
 - giovedì 1° luglio 2021 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

14. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito, incluse le operazioni relative all'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva.

15. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno liquidati (fatto salvo quanto disposto al successivo punto 16 valido per le sole società di Serie A e di Serie B) previa effettuazione di tutti gli adempimenti a copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali previsti dal presente comunicato, in stanza di compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri ed alle seguenti scadenze:

- A) operazioni poste in essere dal 1° luglio al 31 agosto 2021, nonché quelle definite entro il 30 giugno 2021 che producono effetti anche finanziari, ai fini della stanza di compensazione, nelle stagioni sportive successive:
- n. 1 rata pari al 20% del saldo finanziario della stagione sportiva 2021/2022;
 - n. 8 rate pari al 10% ciascuna del saldo finanziario della stagione sportiva 2021/2022;
 - n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2021/2022.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debentrici come segue:

- n. 1 rata del 20%, da pagarsi "a pronti" a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nei successivi punti i), ii);
- le restanti 8 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il termine di ciascun mese a partire dal 30 settembre 2021 e fino al 30 aprile 2022;

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 20% a partire dal mese di settembre 2021;
- le restanti 8 rate con cadenza mensile a partire dal mese di ottobre 2021;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con liquidazione del rateo a partire dal mese di dicembre 2021.

B) Operazioni poste in essere dal 3 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022:

- n. 1 rata pari al 70% del saldo finanziario della stagione sportiva 2021/2022;
- n. 3 rate pari al 10% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2021/2022,
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2021/2022.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debtrici come segue:

- n. 1 rata del 70%, da pagarsi "a pronti" a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nel successivo punto iii);
- le restanti 3 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il termine di ciascun mese a partire dal 28 febbraio 2022 e fino al 30 aprile 2022;

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 70% a partire dal mese di febbraio 2022;
- le restanti 3 rate con cadenza mensile a partire dal mese di marzo 2022;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con liquidazione del rateo a partire dal mese di marzo 2022.

I termini di deposito delle garanzie dirette ad assistere le rateizzazioni di cui ai superiori punti A) e B) saranno i seguenti:

- i) Gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 31 luglio 2021 devono essere effettuati dalle società di Serie A, B e Serie C, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti effettuate negli anni precedenti, entro il termine perentorio del 9 agosto 2021 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Per quanto attiene la corresponsione da parte delle società debtrici della rata del 20%, da pagarsi "a pronti" a mezzo bonifico bancario, la stessa potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.
- ii) Gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 1° agosto 2021 ed entro il 31 agosto 2021, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto i) che precede, devono essere garantite dalle società di Serie A, di Serie B e Serie C, entro il termine perentorio del 10 settembre 2021, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.

- iii) Gli adempimenti di cui al punto B), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 3 gennaio 2022 ed entro il 31 gennaio 2022, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al punto ii) che precede, devono essere garantite entro il termine perentorio del 7 febbraio 2022 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.
- C) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società di Serie A possono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in massimo cinque stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dal competente organo della Lega. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in quattro stagioni agonistiche, l'ultima rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare della operazione e qualora sia fissato in 5 stagioni agonistiche, l'importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 50% dell'ammontare dell'intera operazione.
- D) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e Serie B, tra società di Serie B, tra Società di Serie A e Serie C, nonché tra società di Serie B e Serie C, possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.
- E) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Serie C possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti in due stagioni agonistiche.
- F) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.
- G) Relativamente al punto D) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto, il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l'importo della terza rata non può essere superiore all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.
- H) Relativamente al punto E) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare dell'operazione.
- I) L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali) il primo giorno della stagione sportiva successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

16. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra società di Serie A e Serie B

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15.

I premi e/o indennizzi, in deroga a quanto previsto dagli artt. 100, comma 3 e 4; 101, comma 7; 102, comma 5 e 103, comma 3 delle NOIF, potranno essere regolati direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purché sia espressamente previsto nell'accordo di trasferimento. In tale caso, i premi e/o indennizzi non potranno comunque superare il 50% dell'importo complessivo dell'operazione. Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione sospensiva ad esso apposta, salvo diverso accordo scritto fra le parti depositato in Lega.

L'avvenuto pagamento diretto dei premi e/o indennizzi dovrà in ogni caso essere comunicato alla LNPA o alla LNPNB dalla società debitrice entro 5 giorni dal suo verificarsi.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti ai premi e/o indennizzi (esclusi quelli in deroga) e/o ai premi e/o indennizzi inseriti in accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPNB entro il termine perentorio del 30 giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione prevista. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali) in deroga a quanto previsto dal punto 15 lett. I) il primo giorno della finestra di mercato immediatamente successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

I rapporti economici tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B connessi a quanto precede verranno definiti, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15. Per le società la contabilizzazione avviene sempre all'avveramento della condizione sospensiva.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti all'attuazione dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, inserito negli accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPNB:

- (a) entro il primo termine successivo alla data di chiusura della finestra invernale di mercato, fissato annualmente dal Consiglio Federale per la effettuazione degli adempimenti relativi alla copertura dei medesimi saldi, se la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si è verificata prima dell'apertura della finestra invernale di mercato, ovvero;
- (b) entro il termine del 30 giugno della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della suddetta condizione sospensiva, se quest'ultima interviene durante o dopo la finestra invernale di mercato. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno, fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

17. Garanzie

Le garanzie richiamate ai precedenti punti 15 e 16, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

- a) fideiussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Serie C, rilasciate da Banche che figurino nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, secondo i modelli conformi a quelli predisposti, e pubblicati, dalle Leghe di appartenenza;
- b) polizza fideiussoria assicurativa per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C emessa secondo il modello conforme a quello predisposto, e pubblicato, dalla Lega di appartenenza.
- Per le società di Serie A, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da impresa di assicurazione iscritta nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo A3 se accertato dalla Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch, ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali; ovvero ii) con un rating minimo Baa3 se accertato dalla Moody's o BBB se accertato da Standards & Poor's o da Fitch e a condizione che l'impresa di assicurazione possieda un volume premi complessivo nei rami danni non inferiore ad Euro 1.000.000.000,00 e abbia un patrimonio netto non inferiore a Euro 2.000.000.000,00.

L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

- Per le società di Serie B e di Serie C, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da società assicuratrici che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione.

L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di contenziosi tra le Leghe e l'ente emittente.

- c) La fideiussione bancaria o, nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della Banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società ed esplicita dichiarazione di rinuncia alla opponibilità al creditore garantito delle eccezioni di cui all'art.1945 del codice civile, nonché, per le società di Serie B e di Serie C, dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.
- d) Inoltre, le sole Società di Serie A potranno utilizzare, in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione - da realizzarsi secondo il modello e le modalità conformi a quelli predisposti dalla medesima LNPA - dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati.

Non sarà in alcun modo possibile utilizzare i saldi attivi delle annualità in compensazione o comunque a copertura dei saldi passivi delle restanti annualità.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla Banca.

18. Ulteriori adempimenti per le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B

Qualora, nel corso della stagione sportiva 2021/2022, per le società di Serie A e di Serie B, il costo dei compensi lordi - fissi e variabili - dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega (di seguito i "Compensi Lordi Totali" e i "Tesserati") superi il costo complessivo del monte contrattuale determinato dai contratti pluriennali in essere per la stagione sportiva 2021/2022 e dai contratti scaduti al 30 giugno 2021, così come accertato dalla competente Lega e risultante alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (di seguito il "Massimale"), le stesse dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura integrale dell'eccedenza rispetto al Massimale così determinato. Tale garanzia dovrà essere fornita esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta, secondo i modelli predisposti dalla Lega di competenza, rilasciata da:

- a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
- b) per le società di Serie A, impresa di assicurazione iscritta nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo A3 se accertato dalla Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch, ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali; ovvero ii) con un rating minimo Baa3 se accertato dalla Moody's o BBB se accertato da Standards & Poor's o da Fitch e a condizione che l'impresa di assicurazione possieda un volume premi complessivo nei rami danni non inferiore ad Euro 1.000.000.000,00 e abbia un patrimonio netto non inferiore a Euro 2.000.000.000,00. L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana;

- c) per le società di Serie B, impresa di assicurazione iscritta nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. In assenza del documento SFCR sopra richiamato, l'impresa di assicurazione deve avere un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione.

L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di contenziosi tra le Leghe e l'ente emittente.

Ai fini del calcolo dei Compensi Lordi Totali e del Massimale non concorrono i compensi variabili lordi relativi ai premi pattuiti tra Tesserati e società non determinabili nel loro ammontare massimo raggiungibile e i premi individuali e collettivi legati al conseguimento di un risultato sportivo di squadra. Concorrono nella misura del 100% i corrispettivi premiali per il raggiungimento di un determinato numero di presenze, mentre concorrono al 30% i corrispettivi premiali legati ad altri risultati individuali determinati nel loro ammontare massimo raggiungibile.

Per le società neopromosse in Serie A ed in Serie B al termine della stagione sportiva 2020/2021 il Massimale come sopra determinato sarà aumentato nella misura del 60%, mentre nel caso di retrocessione in Serie B al termine della stagione sportiva 2020/2021 il Massimale sarà diminuito nella misura del 30%.

L'ammontare dei Compensi Lordi Totali dovrà essere verificato dalla Lega di competenza alle scadenze sotto indicate.

In caso di superamento del Massimale alla data del 31 luglio 2021, la società non sarà ammessa ad ulteriori operazioni di acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori e ad ogni altra operazione di tesseramento sino al deposito della garanzia integrativa o alla copertura dell'eccedenza attraverso la cessione, risoluzione o rinegoziazione dei contratti dei Tesserati in essere.

In caso di persistente o di nuovo superamento del Massimale non ancora garantito alla data del 31 agosto 2021, la società non sarà ammessa ad ulteriori operazioni di acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori e ad ogni altra operazione di tesseramento sino al deposito della garanzia integrativa o alla copertura dell'eccedenza attraverso la cessione, risoluzione o rinegoziazione dei contratti dei tesserati in essere.

In caso di persistente o di nuovo superamento del Massimale non ancora garantito alla data del 15 gennaio 2022, la società non sarà ammessa ad ulteriori operazioni di acquisizione dei diritti alle

prestazioni dei calciatori e ad ogni altra operazione di tesseramento sino al deposito della garanzia integrativa o alla copertura dell'eccedenza attraverso la cessione, risoluzione o rinegoziazione dei contratti dei tesserati in essere.

In caso di persistente o di nuovo superamento del Massimale non ancora garantito alla data del 31 gennaio 2022, la società non sarà ammessa ad ulteriori operazioni di acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori e ad ogni altra operazione di tesseramento sino al deposito della garanzia integrativa o alla copertura dell'eccedenza attraverso la cessione, risoluzione o rinegoziazione dei contratti dei tesserati in essere.

Il mancato deposito della garanzia integrativa o la mancata copertura dell'eccedenza entro il 15 febbraio 2022 costituisce illecito disciplinare e sarà sanzionato, su deferimento della Procura federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore al 20% dell'importo della garanzia integrativa richiesta.

Le presenti disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui l'indicatore di liquidità calcolato secondo quanto previsto dall'art. 85 delle N.O.I.F., al 31 marzo 2021, per la sessione di mercato estiva, e al 30 settembre 2021, per la sessione di mercato invernale, rispetti la misura minima di 0,8. A tal fine, in caso di mancato rispetto di tale misura minima, non sarà preso in considerazione l'eventuale ripristino della stessa attraverso le modalità previste dalla normativa federale.

Norma programmatica

Per la stagione sportiva 2022/2023, i Compensi Lordi Totali non potranno eccedere il 90% del Massimale determinato dai contratti pluriennali in essere per la medesima stagione sportiva e dai contratti scaduti al 30 giugno 2022.

Per la stagione sportiva 2023/2024, i Compensi Lordi Totali non potranno eccedere l'80% del Massimale determinato dai contratti pluriennali in essere per la medesima stagione sportiva e dai contratti scaduti al 30 giugno 2023.

19. Ulteriori adempimenti per società della Lega Italiana Calcio Professionistico

Per le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico, qualora nel corso della stagione sportiva 2021/2022 il proprio ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili dei tesserati (ivi inclusi i premi collettivi) superi il massimale di euro 1.000.000,00, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad euro 1.000.000,00. Tale garanzia dovrà essere fornita esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta, secondo i modelli predisposti dalla Lega Pro, rilasciata da:

- a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
- b) impresa di assicurazione iscritta nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. In assenza del documento SFCR sopra richiamato, l'impresa di assicurazione deve avere un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di contenziosi tra le Leghe e l'ente emittente.

Non concorrono a determinare il suddetto massimale, il cui superamento comporta il deposito della garanzia integrativa, i compensi variabili lordi relativi ai premi pattuiti tra tesserati e società al raggiungimento di un determinato numero di goal o al conseguimento della promozione al campionato superiore.

L'integrazione della garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Pro:

- entro il 9/08/2021 per i contratti preliminari valevoli per la stagione 2021/2022;
- entro il 9/08/2021 per i contratti depositati dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021;
- entro l'8/09/2021 per i contratti depositati dal 1° agosto 2021 al 31 agosto 2021;
- entro il 8/02/2022 per i contratti depositati dal 3 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022;
- entro il termine di otto giorni per tutti i contratti depositati al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti di cui sopra.

L'inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g) del C.G.S., nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2021/2022.

Qualora il massimale di euro 1.000.000,00 risulti superato già al 1° luglio 2021, per effetto di precedenti contratti ratificati e valevoli per la stagione sportiva 2021/2022, la società interessata dovrà depositare le prescritte garanzie entro il 9/08/2021.

Le società della Lega Italiana Calcio Professionistico che abbiano puntualmente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 85 lett. C) paragrafi IV e V delle N.O.I.F., in ordine al versamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi, potranno ridurre, in misura proporzionale agli importi corrisposti, le fidejussioni integrative rilasciate a seguito del superamento dei massimali sui compensi contrattuali lordi dei tesserati.

Qualora nel corso della stagione sportiva l'ammontare residuo dei compensi lordi, fissi e variabili dei tesserati (ivi inclusi i premi collettivi) si riduca al di sotto del massimale di euro 1.000.000,00, la società interessata potrà richiedere lo svincolo totale della garanzia in essere prestata ai sensi del presente paragrafo.

20. Sanzioni

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 10 punto 6, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle NOIF e nei limiti dello stesso articolo;
- b) le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o "Giovani di Serie" dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli artt. 12 e 13 Legge 91/81;
- c) la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall'art. 31, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2021-2022;

- d) le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività, sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l'organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell'inadempienza verificatasi.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DEL 19 APRILE 2021)

Si rende noto che, a far data dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l'art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle "Disposizioni transitorie" dell'art. 142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 Maggio 2020.

Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.

I tesserati delle Società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano. Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento.

ISTRUZIONI PER INSERIRE L'INDIRIZZO PEC NELLA PROPRIA PAGINA RISERVATA L.N.D.

Per ottemperare alle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale N. 264 del 19 aprile 2021, le Società possono modificare la propria Area Riservata inserendo un indirizzo valido di Posta Elettronica Certificata accedendo al portale www.iscrizioni.lnd.it con il proprio ID utente e la relativa password come di seguito indicato:

- ✓ **DATI SOCIETARI → SOCIETÀ → DATI ANAGRAFICI → SITO WEB E E-MAIL → POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA → CONFERMA**

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

MEDICO ANTI COVID-19

Facendo seguito a quanto comunicato dal Presidente Tisci nel programma elettorale presentato nel corso dell'Assemblea Ordinaria Elettiva del 9 gennaio 2021, è stato istituito uno sportello riservato alle Società per chiedere informazioni al Comitato Regionale Puglia LND a riguardo dell'attuazione del protocollo per contrastare e contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus.

Lo sportello sarà gestito da un medico specializzato, il Dr. **GIUSEPPE LASSANDRO**, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente quale Responsabile delle procedure anti Covid-19. Tutte le Società affiliate al Comitato Regionale potranno inoltrare da oggi i propri quesiti all'indirizzo di posta elettronica

infocovidpuglia@lnd.it

Il Dottor Lassandro gestirà tutte le richieste pervenute rispondendo alle Società nel più breve tempo possibile.

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19

Si invitano tutte le Società in organico ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque Serie C1 Maschile e di Calcio a Cinque Serie C Femminile della stagione sportiva 2020/2021 a rispettare le disposizioni FIGC previste nei protocolli con le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 10 agosto e del 17 settembre 2020 e di attuare tutte le disposizioni ivi contenute.

Si precisa che, in regime di gare a porte chiuse per disposizioni governative relative al Covid-19, salvo provvedimenti differenti emessi dalle autorità preposte, potranno essere ammessi all'interno della struttura n. 30 persone per ciascuna Società ivi compresi coloro che sono inseriti in distinta di gara.

Le Società che hanno aderito alla ripartenza del Campionato Regionale di Eccellenza, inoltre, devono obbligatoriamente applicare quanto disposto dall'Aggiornamento del **Protocollo Sanitario FIGC del 23 marzo 2021**, che si pubblica in allegato.

Pertanto si comunica quanto segue:

A) GRUPPO SQUADRA

Per Gruppo Squadra si intende l'elenco inviato da tutte le Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque Serie C1 Maschile e di Calcio a Cinque Serie C Femminile che si compone di:

- a) Calciatori con specifica indicazione dei ruoli di portieri;
- b) Staff: Componenti dello staff (allenatori, dirigenti, addetti al campo ed altri operatori).

Il Gruppo Squadra può essere composto di massimo 30 unità per l'attività di Calcio a 5.

I Gruppi Squadra, redatti sugli elenchi allegati, devono essere inoltrati al Comitato Regionale Puglia **ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEL RISPETTIVO CAMPIONATO** via PEC all'indirizzo

calcioa5.pugliaInd@pec.it

La lista di ciascun "Gruppo Squadra" potrà essere modificata entro le 72 ore che precedono la gara inviando una PEC all'indirizzo **calcioa5.pugliaInd@pec.it**, in modo da consentire ai nuovi calciatori di poter effettuare i test previsti dal Protocollo FIGC del 23 marzo 2021.

B) POSITIVITÀ ACCERTATE

Con riferimento alle indicazioni generali di cui all'Aggiornamento del Protocollo Sanitario FIGC da applicare alle società dilettantistiche partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque Serie C1 Maschile e di Calcio a Cinque Serie C Femminile, pubblicato in data 23 marzo 2021, al fine di chiarire e disciplinare lo svolgimento dell'attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell'ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di uno più calciatori tesserati per le squadre partecipanti ai Campionati di interesse nazionale, 2020/2021, è disposto quanto segue:

1. Nell'eventualità in cui uno o più soggetti del Gruppo Squadra risultino positivi al virus SARS- CoV-2 a seguito dei test eseguiti entro le 72/48 ore antecedenti la gara, la società ha l'obbligo di porre in isolamento, nel rispetto e secondo le modalità di quanto previsto dall'Aggiornamento del Protocollo del 23/03/2021, gli interessati.
2. In tale ipotesi la società dovrà comunicare al C.R. Puglia LND, a mezzo PEC all'indirizzo **comitatoregionalepugliaInd@pec.it** i nominativi dei soggetti risultati positivi allegando le relative certificazioni.
3. La gara sarà regolarmente disputata con i calciatori risultati negativi al test effettuati nelle 72/48 ore antecedenti la gara, salvo che il numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 3 (tre).
4. Le Società potranno richiedere il rinvio della gara, nel caso in cui, tra le tre positività accertate, siano almeno presenti più di un portiere o tre calciatori appartenenti alla categoria Under come precedentemente identificati.
5. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a n. 3, ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell'elenco comunicato alla C.R. Puglia LND da meno di 10 giorni.

C) RICHIESTA RINVIO GARA

Nell'ipotesi in cui, all'esito dei test disposti nelle 72/48 ore antecedenti la gara, risultino più di tre calciatori positivi, ovvero nell'ipotesi in cui, su n. 3 calciatori risultati positivi ci siano più di n. 1 portiere o siano tutti e 3 calciatori "Under", la società dovrà comunicare tale circostanza al C.R. Puglia LND, **ESCLUSIVAMENTE** a mezzo PEC all'indirizzo **calcioa5.pugliaInd@pec.it**, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara, allegando le certificazioni delle positività dei calciatori riscontrate nelle 72/48 ore antecedenti la gara e chiederne eventualmente il rinvio.

Al fine di verificare la corrispondenza tra i calciatori con positività accertate ed il gruppo squadra, le certificazioni devono riportare il nome dei calciatori risultati positivi.

Il C.R. Puglia LND, espletate le opportune verifiche, provvederà alla immediata comunicazione alla Società coinvolte nella gara circa il rinvio della stessa se richiesto.

D) RIPETERSI DI POSITIVITÀ

Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il relativo periodo di quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi contenuto nell'elenco depositato superi il numero di 5 (cinque), la società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva.

E) RECUPERI DELLE GARE RINVIATE

Una volta verificate le richieste delle Società in relazione al rinvio delle gare per positività accertate secondo quanto definito dal presente Comunicato, il Comitato Regionale provvederà a definire il recupero delle stesse gare entro i 15 giorni successivi.

F) DOCUMENTAZIONE PRE GARA

Prima di ogni gara, il dirigente accompagnatore di ogni squadra dovrà consegnare all'omologo della squadra avversaria l'attestazione, redatta secondo il modulo allegato al presente Comunicato Ufficiale, del rispetto da parte di tutto il proprio "Gruppo Squadra" delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal Protocollo FIGC del 23 marzo 2021 ed eventuali successivi aggiornamenti.

Al riguardo si evidenzia che, la dichiarazione di informazioni false nell'autocertificazione, è un reato perseguibile dall'Autorità Giudiziaria.

Alle Società che, nelle gare ufficiali dei Campionati Regionali di Calcio a Cinque Serie C1 Maschile e di Calcio a Cinque Serie C Femminile, comprese le eventuali gare di Playoff, non provvedano a consegnare autocertificazione al Delegato Applicazione del Protocollo (DAP) della gara, non sarà consentito l'ingresso presso l'impianto sportivo.

Nel caso in cui il Giudice Sportivo Territoriale Regionale, ricevuti gli atti di gara ritenga, che tale non effettuazione della gara sia dovuta ad una mancata applicazione delle procedure disposte dall'Aggiornamento del Protocollo FIGC del 23 marzo 2021, per cause riconducibili alla Società, considererà la stessa come rinunciataria all'incontro e ad essa verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo dell'Aggiornamento del Protocollo pubblicato F.I.G.C. del 23 marzo 2021 che si allega al presente Comunicato Ufficiale, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

G) GARE INFRASETTIMANALI

Nel caso di turni infrasettimanali di recupero, le Società non dovranno ripetere i test al Gruppo squadra, se effettuati prima della gara programmata nel fine settimana precedente.

H) PARTECIPAZIONE AL GIOCO

Alle gare ufficiali dei Campionati Regionali di Calcio a Cinque Serie C1 Maschile e di Calcio a Cinque Serie C Femminile potranno partecipare esclusivamente i calciatori inseriti nel cosiddetto "Gruppo Squadra" e che siano stati testati come previsto dall'Aggiornamento al Protocollo FIGC del 23 marzo 2021.

Alle Società che, nelle gare ufficiali, impiegheranno calciatori non inseriti nel "Gruppo Squadra", verrà applicata la sanzione dell'ammenda fino a 1.000,00 Euro (salvo ulteriori sanzioni disposte dal Giudice Sportivo Territoriale Regionale).

Eventuali comportamenti in contrasto con quanto previsto dai protocolli FIGC vigenti, saranno altresì segnalate alla Procura Federale per il seguito di competenza.

I) CONVENZIONE LND – FEDERLAB

Attesa la Convenzione stipulata dalla LND con Federlab, le Società che intendano aderire alla predetta convenzione, dovranno inoltrare una mail all'indirizzo **sic.eccellenza@federlabforsport.com**

Federlab contatterà le società aderenti ed acquisirà le informazioni necessarie al fine di programmare l'invio di un'unità mobile presso il luogo concordato e provvederà ad effettuare i test ai componenti l'elenco del Gruppo squadra così indicato dalla Società.

Non potranno essere effettuati tamponi in numero eccedente il Gruppo Squadra previsto per la rispettiva attività. In caso in cui i tamponi fossero tutti negativi Federlab provvederà ad inviare una e-mail certificando l'esito dei test al medico della Società.

Nel caso vi fossero positivi verrà effettuato immediatamente il test molecolare, il/i positivo/i verrà/anno messo/i in isolamento dalla Società e la Federlab invierà entro il giorno successivo l'esito del tampone molecolare al medico sociale o al DAP.

I termini economici della convenzione sono i seguenti:

€ 9,50 per ciascun tampone antigenico analizzato;

€ 40,00 per ciascuna seduta di prelievo presso la Società

€ 30,00 per ciascun tampone molecolare analizzato nei casi di positività rilevata dal test antigenico.

L) ELENCO AZIENDE CHE HANNO FATTO PERVENIRE LA PROPRIA OFFERTA AL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST ANTIGENICI E LA FORNITURA DI PRODOTTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Si riporta un primo elenco, che sarà aggiornato di volta in volta, delle aziende specializzate nel settore che hanno fatto pervenire una propria offerta al Comitato Regionale Puglia LND per l'effettuazione e la somministrazione di test antigenici che dovranno risultare compatibili con il Protocollo FIGC del 23 marzo 2021, nonché per la fornitura di prodotti per contrastare la diffusione del Covid-19:

AZIENDA	TELEFONO	E-MAIL
• FEDERLAB (accordo nazionale LND)	06.36712208	sic.eccellenza@federlabforsport.com
• BIONIX DEFENDE BY EXIMIA S.R.L.	338.7756829	sportcovidtest@bionixdefend.com
• MEDICA TRADEFAIR		francescodivittorio213@gmail.com
• LUCEA MULTIMEDICA E PREVENZIONE	080.8964233	info@lucea-multimedica.it
• ACON BIOTECH	+36-308631308	a.silvestri@loric-consulting.com
• CHARMING EUROPE S.R.L.	334.63076768	francesca.fossato@charmingeurope.it
• QUALY LAB S.R.L.	099.5939507	qualylabsrl@pec.it
• HUMASIS		pierpaolo.cerani@gmail.com
• TEKNOLEDIMPIANTI SRLS		info@teknolodimpianti.it
• WE BIOTECH	348.7301286	menegazzi@webiotech.it
• BIORAPID TEST	375.5917959	info@biorapidtest.it
• KONSUN	348.3808556	gianluca.lorenzo83@gmail.com

IL COMITATO REGIONALE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CAPO ALLE SOCIETÀ PROPONENTI RISPETTO ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA FIGC AI SENSI DEL PROTOCOLLO DEL 23 MARZO 2021 E ALLE EVENTUALI SUCCESSIVE SANZIONI DETERMINATE DALLA MANCANZA DEGLI STESSI REQUISITI.

ALLEGATI

Si allega al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante:

- ✓ *Aggiornamento protocollo F.I.G.C. del 23.03.2021*
- ✓ *Modulo autodichiarazione adempimenti sanitari*
- ✓ *Modello "Gruppo Squadra" Calcio a 5*
- ✓ *Vademecum Federlab*
- ✓ *Documento di sintesi copertura assicurativa tutela legale penale*

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DEL 29 MAGGIO 2021

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/05/2021	2 R	FUTSAL ANDRIA	CASTELLANA CALCIO A 5			16:00	PALASPORT RUVO DI PUGLIA VIA C. COLOMBO

PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
DREAM TEAM PALO DEL COLLE	FUTSAL BRINDISI	R	02/06/2021 16:00	POLIVALENTE "A. LORUSSO"	BINETTO
FUTSAL BARLETTA	FUTSAL ANDRIA	R	02/06/2021 17:00	PALASPORT VIAL C. COLOMBO	RUVO DI PUGLIA
FUTSAL NOCI 2019 S.R.L.	CASTELLANA CALCIO A 5	R	02/06/2021 16:00	PAL. "PALA INTINI ANGELO"	NOCI

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
CASTELLANA CALCIO A 5	FUTSAL BARLETTA	R	05/06/2021 16:00	PALAFIVE "M. SBIROLI"	PUTIGNANO
FUTSAL ANDRIA	FUTSAL BRINDISI	R	05/06/2021 16:00	PALASPORT VIAL C. COLOMBO	RUVO DI PUGLIA
FUTSAL NOCI 2019 S.R.L.	DREAM TEAM PALO DEL COLLE	R	05/06/2021 16:00	PAL. "PALA INTINI ANGELO"	NOCI

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
NOX MOLFETTA	CITTA DI MOLA	R	06/06/2021 11:00	PALAFIORENTINI	MOLFETTA
SOCCER MASSAFRA 1963	SOCCER ALTAMURA	R	06/06/2021 11:00	CAMPO DA DESTINARSI	

RISULTATI

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/05/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
FUTSAL BRINDISI	- FUTSAL BARLETTA	3 - 8	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/05/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			
CASTELLANA CALCIO A 5	- DREAM TEAM PALO DEL COLLE	5 - 6	
FUTSAL BARLETTA	- FUTSAL BRINDISI	4 - 1	
FUTSAL NOCI 2019 S.R.L.	- FUTSAL ANDRIA	3 - 4	

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/05/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			
SOCCER ALTAMURA	- CITTA DI MOLA	4 - 0	
SOCCER MASSAFRA 1963	- NOX MOLFETTA	2 - 14	

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 04/05/2021

GIRONE A - 3 Giornata - A			
CASTELLANA CALCIO A 5	- FUTSAL NOCI 2019 S.R.L.	-	K
FUTSAL BRINDISI	- DREAM TEAM PALO DEL COLLE	-	K

K → Recupero programmato

GARE DELL' 08/05/2021

GIRONE A - 4 Giornata - A			
FUTSAL BRINDISI	- FUTSAL ANDRIA	-	K

K → Recupero programmato

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 25/05/2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 18/ 5/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

FERRAZZANO LEONARDO (FUTSAL BARLETTA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

QUARTULLI FABIO (FUTSAL BRINDISI)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

PIRES ORTIS ERICK VINICIUS (FUTSAL BARLETTA)

AMMONIZIONE (I INFR)

ACOCELLA DONATO (FUTSAL BARLETTA)

SPAGNOLO LUCA

(FUTSAL BRINDISI)

GARE DEL 22/ 5/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/ 6/2021

RANA NICOLA (FUTSAL BARLETTA)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

CHIAFFARATO FRANCESCO (CASTELLANA CALCIO A 5)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DETOMASO ALESSIO BIAGIO (CASTELLANA CALCIO A 5)
CATUCCI FRANCESCO (DREAM TEAM PALO DEL COLLE)

SALAMIDA DANILO (CASTELLANA CALCIO A 5)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE FREITAS FAVALLI VICTOR (FUTSAL NOCI 2019 S.R.L.)

AMMONIZIONE (III INFR)

PIRES ORTIS ERICK VINICIUS (FUTSAL BARLETTA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CONTE ANDREA (FUTSAL BRINDISI)

AMMONIZIONE (I INFR)

SOLIMINI MICHELE (DREAM TEAM PALO DEL COLLE)
DIGIUSEPPE FRANCESCO (FUTSAL NOCI 2019 S.R.L.)

LOSITO ALESSANDRO (FUTSAL ANDRIA)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

GARE DEL 23/ 5/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

MAZZILLI ANNAMARIA (SOCCER ALTAMURA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE PALMA MARIAPIA (SOCCER MASSAFRA 1963)

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ATTIVITÀ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETÀ' OPEN DAY

A seguito della pubblicazione del recente Protocollo e delle relative Linee Guida per lo svolgimento dell'attività collettiva e di squadra per l'attività dilettantistica e giovanile, con il Comunicato Ufficiale FIGC-SGS N. 80 del 11/05/2021, vengono confermate le norme e le indicazioni per quanto attiene lo svolgimento dei Camp Estivi e gli Open Day come previsto dal CU n.1 SGS. In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus Sars-Covid2, le attività dell'Open Day devono attenersi a quanto previsto dalle specifiche linee guida governative relative all'emergenza COVID-19 in merito alla ripresa delle attività in sicurezza e ad eventuali ulteriori disposizioni vengano emanate dal Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che possano trovare applicazione nell'ambito dell'organizzazione dell'Open Day.

In allegato fac-simile di richiesta, che le società dovranno inviare esclusivamente a mezzo mail a:

puglia.sgs@figc.it

ATTIVITÀ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETÀ' CAMP ESTIVI

A seguito della pubblicazione del recente Protocollo e delle relative Linee Guida per lo svolgimento dell'attività collettiva e di squadra per l'attività dilettantistica e giovanile, con il Comunicato Ufficiale FIGC-SGS N. 80 del 11/05/2021 vengono confermate le norme e le indicazioni per quanto attiene lo svolgimento dei Camp Estivi come previsto dal CU n.1 SGS. In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus Sars-Covid2, le attività di Centro/Camp Estivo e dell'Open Day devono attenersi a quanto previsto dalle specifiche linee guida governative relative all'emergenza COVID-19 in merito alla ripresa delle attività in sicurezza e ad eventuali ulteriori disposizioni vengano emanate dal Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che possano trovare applicazione nell'ambito dell'organizzazione del Camp/Centro Estivo.

In allegato fac-simile di richiesta, che le società dovranno inviare esclusivamente a mezzo mail a:

puglia.sgs@figc.it

Si riportano di seguito Centri Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, prof. Antonio QUARTO e che saranno pubblicati sulla pagina regionale del sito WEB FIGC:

Società Organizzatrice	Luogo	Periodo di svolgimento	Referente Org.tivo - Telefono
GALLIPOLI FOOTBALL 1909	GALLIPOLI (LE)	Dal 7/06/2021 Al 15/07/2021	MURRA Emanuele 320/8764859
U S S A N V I T O	Tennis Club C.da Poggioreale – SAN VITO DEI NORMANNI (BR)	Dal 14/06/2021 Al 30/06/2021	DE LEONARDIS Vincenzo 340/9090809
ASD PRO GIOVENTU'	C.S. Berardi – NOICATTARO (BA)	Dal 14/06/2021 Al 31/07/2021	LITURRI Martino 348/1764728
ASD CALCIOMANIA	Stadio "Azzurri D'Italia" – CASTELLANA GROTTA (BA)	Dal 7/06/2021 Al 30/07/2021	SANSONETTI Emiliano 320/4647798
ASD PESCHICI CALCIO	Stadio M. MAGGIANO – PESCHICI (FG)	Dal 7/06/2021 Al 30/07/2021	BONSANTO Giuseppe 34762111038

COPPA PUGLIA UNDER 17 e UNDER 15

ELENCO SOCIETA' ISCRITTE

COPPA PUGLIA "UNDER 17" CALCIO A CINQUE

1)	949732	A.S.D.	ITRIA FOOTBALL CLUB
2)	943401	G.S.D.	MOLFETTA BULL5
3)	920497	A.P.D.	SAMMICHELE 1992
4)	720158	S.S.D.	SPORT FIVE S.R.L.
5)	945663	A.S.D.	SPORTIVAMENTE AMICI
6)	944094	A.S.D.	VIRTUS CALCIO MESAGNE

COPPA PUGLIA "UNDER 15" CALCIO A CINQUE

1)	720344	A.S.D.	AZZURRI CONVERSANO
2)	949732	A.S.D.	ITRIA FOOTBALL CLUB
3)	943401	G.S.D.	MOLFETTA BULL5
4)	920497	A.P.D.	SAMMICHELE 1992
5)	720158	S.S.D.	SPORT FIVE S.R.L.
6)	945663	A.S.D.	SPORTIVAMENTE AMICI
7)	945663	A.S.D.	SPORTIVAMENTE AMICI sq.B

COMPOSIZIONE GIRONI

COPPA PUGLIA “UNDER 17” CALCIO A CINQUE

GIRONE “A”

- 1) G.S.D. MOLFETTA BULL5
- 2) A.P.D. SAMMICHELE 1992
- 3) A.S.D. SPORTIVAMENTE AMICI

GIRONE “B”

- 1) A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB
- 2) S.S.D. SPORT FIVE S.R.L.
- 3) A.S.D. VIRTUS CALCIO MESAGNE

COPPA PUGLIA “UNDER 15” CALCIO A CINQUE

GIRONE “A”

- 1) G.S.D. MOLFETTA BULL5
- 2) A.P.D. SAMMICHELE 1992
- 3) A.S.D. SPORTIVAMENTE AMICI

GIRONE “B”

- 1) A.S.D. AZZURRI CONVERSANO
- 2) A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB
- 3) S.S.D. SPORT FIVE S.R.L.
- 4) A.S.D. SPORTIVAMENTE AMICI sq. B

DATE DI SVOLGIMENTO:

1ª giornata: Domenica 6 Giugno 2021

2ª giornata: Domenica 13 Giugno 2021

3ª giornata: Domenica 20 Giugno 2021

Gare di Finale: Domenica 27 Giugno 2021

IL PROGRAMMA DELLE GARE SARÀ COMUNICATO CON UN APPOSITO COMUNICATO UFFICIALE LUNEDÌ 31 MAGGIO 2021.

CONTATTI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

Per contattare gli uffici della Delegazione è possibile utilizzare i seguenti recapiti:

Email: pugliac5@figc.it

PEC: calcioa5.pugliaInd@pec.it

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 27 Maggio 2021.

Il Segretario
Diletta Mancini

Il Presidente
Vito Tisci

Il Responsabile Calcio a Cinque
Biagio Capriati